

ANNO 2008

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

JAHR 2008

ERSTER TEIL

GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.

(Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2008, registro 1, foglio 20)

Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'articolo 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1388 di data 30 maggio 2008 avente per oggetto "Riapprovazione con modifiche del "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica" di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), e revoca della deliberazione 30 novembre 2007 n. 2668";

emana

il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), i procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, attenendosi a criteri di semplificazione amministrativa e perseguitando la razionale ed efficiente gestione, il risparmio e la salvaguardia delle risorse idriche.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, è subordinata agli adempimenti disciplinati dal presente regolamento.

2. Possono essere effettuati liberamente, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di tutela ambientale ed igienico-sanitaria:

- a) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;
- b) i prelievi attuati con mezzi provvisori per lo spegnimento di incendi, per interventi di protezione civile, o per l'espletamento delle relative esercitazioni;
- c) i prelievi occasionali di lieve entità, attuati senza mezzi meccanici, di acque superficiali e di sorgente.

3. Il regolamento non si applica alle acque minerali e termali, che continuano ad essere regolate dalla relativa disciplina.

4. I procedimenti riguardanti le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico sono soggetti alla disciplina del presente regolamento solo nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento medesimo.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

- a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze alimentari;
- b) acqua pubblica: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo;
- c) acqua reflua recuperata: acqua proveniente da impianto di depurazione dedicato dopo aver subito trattamenti prestabiliti per ottenere la qualifica di "recuperata";
- d) acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno e che non affiorano naturalmente in superficie;
- e) acque superficiali: acque che scorrono o si trovano in superficie, comprese le acque dei subalvei e dei corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue;
- f) adduzione: trasporto dell'acqua dal corpo idrico al luogo di utilizzo;
- g) bilancio idrico: rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi;
- h) corpo idrico: luogo naturale o artificiale ove scorre o si raccoglie l'acqua;
- i) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
- j) deflusso minimo vitale (DMV): livello minimo di deflusso di acqua in un corpo idrico superficiale o in una sorgente atto a garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
- k) opere di restituzione: opere atte a trasportare in un corpo idrico superficiale l'acqua già utilizzata;
- l) periodo di prelievo: frazione di anno in cui la derivazione d'acqua può essere esercitata;
- m) pozzo: struttura realizzata mediante uno scavo o una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;
- n) sorgente: qualsiasi emergenza spontanea in superficie delle acque sotterranee, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali. Ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione le sorgenti sono considerate alla stregua di acque superficiali;
- o) uso dell'acqua: tipologia di utilizzo dell'acqua derivata;
- p) uso domestico: uso igienico sanitario e potabile, innaffiamento di orti e giardini, abbeveraggio del bestiame, ed in generale usi limitati alle esigenze familiari non collegati in alcun modo all'esercizio di un'attività che produce reddito;
- q) utenza: uno o più usi dell'acqua posti in capo ad uno o più soggetti determinati dalla legge o da provvedimento dell'autorità concedente;
- r) utilizzazione: significato d'insieme comprendente la derivazione, la traduzione, l'utilizzo vero e proprio e la restituzione dell'acqua.

Art. 4
Differenziazione dei procedimenti

1. I procedimenti relativi alle derivazioni e alle utilizzazioni di acqua pubblica si differenziano in concessioni ed autorizzazioni.

2. Le concessioni sono rilasciate secondo la procedura ordinaria prevista dal capo II o, nei soli casi individuati dall'articolo 23 in relazione alla ridotta quantità di risorsa idrica interessata dalla derivazione o al limitato periodo di utilizzo, secondo le procedure semplificate previste dal capo III.

3. Sono altresì rilasciate secondo la procedura ordinaria prevista dal capo II le concessioni di derivazione ed utilizzazione per usi multipli delle acque, ivi compreso l'uso a scopo idroelettrico con impianti di potenza nominale media annua non superiore a 3000 kW, purché quest'ultimo uso sia accessorio e richiesto contestualmente ed entro gli stessi limiti di un altro uso principale.

4. Gli usi multipli delle acque previsti dall'articolo 40 sono assoggettati alle autorizzazioni disciplinate dal capo V.

5. Sono subordinate solo a preventiva dichiarazione o comunicazione secondo le modalità stabilite dal capo VI le attività e le utilizzazioni individuate dagli articoli 46 e 47.

Art. 5
Norme comuni a tutti i procedimenti

1. Chi intende utilizzare acqua pubblica deve presentare domanda, dichiarazione o comunicazione alla struttura della Provincia competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, di seguito denominata "struttura provinciale competente".

2. La struttura provinciale competente predisponde i modelli per la presentazione delle domande, delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste da questo regolamento, in conformità agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L del presente regolamento.

3. La struttura provinciale competente verifica la completezza della domanda o della comunicazione e può richiedere, per una sola volta, la regolarizzazione o il completamento della documentazione, assegnando un termine entro il quale l'interessato deve corrispondere alla richiesta. Il mancato invio di quanto richiesto nel termine assegnato senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni concesso a seguito di motivato ritardo, comporta l'inammissibilità della domanda o la cessazione di efficacia della comunicazione.

4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di completamento della documentazione ai sensi del comma 3, i termini per la conclusione del procedimento, per la formazione del silenzio assenso e tutti gli altri termini restano sospesi a decorrere dalla data di invio della richiesta e fino alla data di ricevimento dei documenti richiesti o fino alla scadenza dei termini assegnati.

5. Prima di adottare il provvedimento di non accoglimento o di accoglimento parziale della domanda, la struttura provinciale competente comunica tempestivamente al richiedente le motivazioni del provvedimento, assegnando un termine per presentare osservazioni, del cui mancato accoglimento è tenuta a dare conto nel provvedimento finale; in questi casi i termini del procedimento restano sospesi dalla data d'invio della comunicazione fino alla data di presentazione delle osservazioni e, in mancanza delle stesse, fino alla scadenza del termine assegnato.

6. Per tutti gli aspetti relativi al procedimento non diversamente disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

Capo II
Concessioni di acqua pubblica con procedura ordinaria

Art. 6
Domanda di concessione

1. La domanda di concessione di acqua pubblica deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il richiedente, il corpo idrico interessato ed il luogo di derivazione, nonché essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria, secondo quanto indicato nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 7
Esame preliminare della domanda

1. La struttura provinciale competente effettua un esame preliminare della domanda ai fini della sua ammissibilità, verificando che:

- a) la nuova utilizzazione non risulti in evidente contrasto con le previsioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche o del piano di tutela delle acque;
- b) la nuova utilizzazione non risulti palesemente inattuabile o contraria ad altri interessi generali;

2. Qualora la domanda risulti inammissibile ai sensi del comma 1, lettere a) e b), la struttura provinciale competente ne pronuncia il rigetto, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; con la comunicazione la struttura provinciale competente può fornire le eventuali indicazioni necessarie per rendere la domanda ammissibile.

3. Qualora la nuova utilizzazione ricada in siti di importanza comunitaria (SIC), in zone speciali di conservazione (ZSC) o in zone di protezione speciale (ZPS), la struttura provinciale competente trasmette la domanda, accompagnata dalla relazione di incidenza descritta nell'allegato A, alla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, la quale si esprime, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima, con riguardo all'incidenza della nuova utilizzazione sul sito o sulla zona, formulando eventuali prescrizioni e possibili soluzioni ai fini dell'ammissibilità della domanda. Nel caso in cui la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura rilevi un'incidenza significativa sul sito o sulla zona, tale da comportare un probabile esito negativo della valutazione di incidenza ai sensi della normativa provinciale in materia, l'esame preliminare di cui al presente articolo è sospeso fino al ricevimento da parte della struttura provinciale competente dell'esito della procedura di valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale n. 11 del 2007.

Art. 8
Pubblicazione della domanda

1. In caso di esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 7, la struttura provinciale competente, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, dispone la pubblicazione della domanda mediante apposito avviso contenente i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) portata massima e media di acqua richiesta, in litri/secondo;
- c) periodo di utilizzazione;
- d) luogo di presa o captazione;
- e) luogo di eventuale restituzione;
- f) uso della risorsa idrica;
- g) ufficio presso il quale sono depositati la domanda e gli allegati progettuali, e modalità per l'esercizio del diritto di accesso;
- h) persona responsabile del procedimento;
- i) data e luogo della visita locale di istruttoria, ove ritenuta necessaria;
- j) termine e modalità per la presentazione di osservazioni scritte ed opposizioni; il termine non può essere superiore a trenta giorni dalla data di inizio di pubblicazione della domanda;
- k) termine per la conclusione del procedimento;
- l) ogni altro elemento ritenuto necessario per una esaustiva descrizione dell'oggetto della domanda.

2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio deve essere realizzata od è ubicata l'opera di presa o di captazione e, quando riguarda domande di concessione per portate massime superiori a 100 litri/secondo, anche sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9
Domande di concessione per derivazioni soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica ("screening")

1. Nel caso in cui la domanda di concessione sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica (screening) secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, la struttura provinciale competente procede alla verifica di ammissibilità ai sensi dell'articolo 7.

2. In caso di esito positivo della verifica, ne è data tempestiva comunicazione al richiedente; con la comunicazione è assegnato il termine di centottanta giorni, entro cui l'interessato deve presentare domanda di VIA o di screening, con l'avvertenza che, scaduto inutilmente detto termine, la domanda è dichiarata improcedibile.

3. Il termine del procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione è sospeso fino al ricevimento della comunicazione della conclusione della procedura di VIA o di screening.

4. La domanda di concessione è pubblicata ai sensi dell'articolo 8 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione positiva del procedimento di VIA o di screening. Il termine del procedimento per il rilascio della concessione è di duecentosessantacinque giorni dalla predetta pubblicazione.

5. L'esito negativo della procedura di VIA o di screening comporta il rigetto della domanda.

*Art. 10
Atti istruttori*

1. La struttura provinciale competente, ai fini della definizione della domanda di concessione, acquisisce i pareri vincolanti delle strutture provinciali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, competenti in materia di:

- a) demanio idrico, relativamente alla sicurezza idraulica del corso d'acqua interessato;
- b) protezione dell'ambiente, ai fini della verifica del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità riferiti al corso d'acqua interessato;
- c) geologia, con riferimento alle derivazioni di acque sotterranee e di sorgente ai fini della salvaguardia delle falde idriche;
- d) tutela della salute, nel caso l'acqua sia destinata al consumo umano ad esclusione degli usi per singole utenze private.

2. Al fine di acquisire i pareri delle strutture provinciali competenti e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, tenute ad esprimersi ai sensi del comma 1, la struttura provinciale competente trasmette alle medesime copia della domanda di concessione e la relativa documentazione necessaria.

3. Ad esclusione delle derivazioni di acque sotterranee, copia della domanda è trasmessa altresì alla struttura provinciale competente in materia di tutela della fauna ittica, ai fini dell'espressione del parere previsto dalla normativa provinciale vigente in materia di fauna ittica.

4. Le strutture provinciali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel rilasciare il proprio parere possono in ogni caso-impartire prescrizioni in ordine alle modalità di realizzazione di tutte le opere di progetto o di esercizio del prelievo.

5. Nel caso di utilizzazioni interessanti aree soggette a vincolo idrogeologico, copia della domanda è trasmessa alla struttura provinciale preposta alla tutela del vincolo, ai fini della formulazione delle eventuali prescrizioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico.

6. I pareri e le prescrizioni previsti dal presente articolo devono essere resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano stati acquisiti secondo le modalità previste dall'articolo 11.

7. Il parere negativo di una delle strutture provinciali o dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, tenute ad esprimersi ai sensi del comma 1, comporta il diniego della concessione da parte della struttura provinciale competente.

*Art. 11
Visita locale di istruttoria*

1. La struttura provinciale competente dispone l'effettuazione della visita locale di istruttoria, se ritenuta necessaria in relazione alla complessità dell'opera di presa o di captazione, alla sua ubicazione e alla tipologia, all'entità del prelievo, al numero di soggetti pubblici tenuti ad esprimersi ai sensi dell'articolo 10, nonché all'eventuale presenza di soggetti controinteressati individuati o facilmente individuabili.

2. La visita locale di istruttoria si svolge, ove possibile, presso locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale nel cui territorio sono ubicate ovvero si devono realizzare le opere di presa o di captazione.

3. La data fissata nell'avviso previsto dall'articolo 8 per la visita locale di istruttoria è comunicata, almeno quindici giorni prima della visita medesima, al richiedente la concessione, ai soggetti pubblici tenuti ad esprimersi ai sensi dell'articolo 10, nonché ai soggetti controinteressati di cui al comma 1.

4. In sede di visita locale di istruttoria possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. In tal caso il termine fissato per la conclusione dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta dei chiarimenti o degli elementi integrativi e riprende a decorrere dalla loro ricezione. Se i chiarimenti o gli elementi integrativi non sono forniti entro il termine prefissato si procede prescindendo da essi.

5. Le operazioni compiute nel corso della visita, i soggetti pubblici e privati intervenuti, i pareri e le prescrizioni da questi espressi e le osservazioni ed opposizioni formulate, devono essere indicati nel verbale. Il verbale è sottoscritto dai presenti interessati.

6. La sottoscrizione del verbale della visita locale di istruttoria da parte dei soggetti legittimati ad esprimersi in sede di conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, equivale a tutti gli effetti all'espressione dei pareri previsti dall'articolo 10.

7. Gli atti istruttori non rilasciati secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 devono essere resi entro trenta giorni successivi alla data della visita.

Art. 12
Partecipazione pubblica al procedimento

1. Chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni in forma scritta entro il termine e con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera j), e partecipare all'eventuale visita locale di istruttoria; chiunque inoltre può chiedere di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne eventualmente copia.

2. La struttura provinciale competente valuta le osservazioni scritte e le opposizioni pervenute nei termini, nonché quelle formulate oralmente nel corso della visita locale di istruttoria e riportate nel verbale, e si esprime in merito alle stesse, qualora pertinenti, nel provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.

Art. 13
Domande tecnicamente incompatibili con altre domande pendenti

1. Salvo quanto disposto dal comma 3, se nel corso dell'istruttoria di una domanda presentata ai sensi di questo capo è presentata un'altra domanda tecnicamente incompatibile, non si fa luogo all'istruttoria di quella successiva se non a conclusione dell'istruttoria di quella precedente.

2. Per incompatibilità tecnica si intende sia l'impossibilità di coesistenza tra le opere di presa e/o di restituzione, sia l'inconciliabilità delle utilizzazioni in rapporto alle risorse disponibili.

3. In presenza di uno speciale prevalente interesse pubblico, la Giunta provinciale può dichiarare ammissibile la domanda successiva, purché sia presentata entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della pubblicazione della domanda precedente.

4. Nell'ipotesi prevista al comma 3 si procede all'istruttoria congiunta delle due domande poste in concorrenza secondo i criteri di comparazione previsti dall'articolo 14; i termini per la conclusione dei procedimenti relativi alle domande in concorrenza decorrono per entrambe dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale che dichiara ammissibile la domanda successiva.

5. La pubblicazione della domanda concorrente, effettuata ai sensi dell'articolo 8, rende inammissibili ulteriori domande tecnicamente incompatibili e si dà luogo all'istruttoria relativa alle stesse solo dopo l'emissione del provvedimento finale riferito alle istanze dichiarate concorrenti ai sensi del comma 3.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle derivazioni d'acqua per uso idroelettrico relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kW.

Art. 14
Criteri per la valutazione di domande concorrenti

1. Tra più domande concorrenti è preferita quella che prevede l'uso potabile dell'acqua e, in subordine, nei casi di scarsità di risorse idriche, quella che prevede l'uso irriguo.

2. Tra più domande concorrenti per lo stesso uso è preferita quella che:

- a) garantisce la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ovvero in subordine
- b) dimostra effettive possibilità di migliore utilizzo della risorsa idrica.

3. Al fine di consentire il più razionale assetto del corpo idrico, di garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, nonché per rendere compatibili le domande concorrenti, la struttura provinciale competente può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine.

Art. 15
Disciplina per la definizione di domande tecnicamente incompatibili con utenze preesistenti

1. Se una domanda di concessione risulta tecnicamente incompatibile, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, con altre utenze preesistenti, la struttura provinciale competente può dichiararla ammissibile e procedere, sentiti gli

interessati, al rilascio della nuova concessione ed alla contestuale revoca o modifica delle utenze preesistenti, qualora sia necessario per i fini di cui ai commi 2 e 4.

2. La revoca di utenze preesistenti può essere disposta qualora la nuova utilizzazione risulti maggiormente rispondente all'attuale pubblico interesse.

3. Il nuovo concessionario è tenuto a garantire ai titolari delle utenze revocate una quantità di acqua corrispondente a quella ad essi già spettante. Tale onere permane per un periodo di trent'anni, se l'utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice; in tutti gli altri casi l'onere si protrae per tutta la durata della nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovi. Qualora non sia possibile garantire la quantità di acqua o di energia, il nuovo concessionario è tenuto a corrispondere ai titolari delle utenze revocate un congruo indennizzo.

4. La modifica di utenze preesistenti può essere disposta qualora per l'esercizio della nuova utenza sia necessario avvalersi delle opere di presa o di derivazione di utenze preesistenti.

5. La modifica può essere altresì disposta per concedere ad un nuovo utente parte dell'acqua già spettante alle utenze preesistenti, con corrispondente riduzione delle medesime, quando ciò corrisponda anche ad un interesse pubblico e sempre che la nuova utenza non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

6. I titolari delle utenze preesistenti sono tenuti a consentire l'uso in comune dell'opera di presa e derivazione. Il nuovo utente è tenuto a corrispondere un indennizzo agli utenti preesistenti, oltre all'eventuale compenso per l'uso delle opere.

7. La struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di nuova concessione e di modifica della vecchia, definendone i limiti, le modalità e le cautele.

8. Ai fini della definizione dei provvedimenti di cui al comma 7, la struttura provinciale competente promuove l'eventuale accordo degli interessati in merito alla fornitura di acqua o di energia o alle condizioni di coesistenza delle utenze ed all'ammontare dell'eventuale indennizzo, recependone i contenuti nel disciplinare di concessione. In mancanza di accordo, la decisione spetta alla struttura provinciale competente.

9. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle derivazioni d'acqua per uso idroelettrico relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kW.

Art. 16

Criteri per il rilascio della concessione

1. La struttura provinciale competente provvede al rilascio delle concessioni in conformità con i criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, del piano di tutela delle acque e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione e sulla tutela delle risorse idriche, ed in ogni caso nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) le acque sotterranee e quelle prelevate da sorgente sono destinate in via prioritaria al consumo umano; può essere assentita l'utilizzazione per usi diversi solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette e di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento, ivi compreso il riutilizzo di acque reflue depurate;
- b) le concessioni ad uso irriguo sono rilasciate direttamente a soggetti privati per i soli appezzamenti agricoli non irrigabili attraverso reti consortili.

2. Al venir meno del requisito di cui al comma 1, lettera b), la struttura provinciale competente può disporre la cessazione di preesistenti utenze ad uso irriguo esercitate direttamente da soggetti privati.

Art. 17

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione indica, in ogni caso:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) l'uso o gli usi cui la risorsa idrica è destinata;
- c) il termine entro il quale il concessionario deve ultimare le eventuali opere e porre in esercizio la derivazione;
- d) l'obbligo di comunicare la fine dei lavori;
- e) la determinazione dell'eventuale cauzione da versare prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto stabilito dalla tabella A;
- f) l'assoggettamento a collaudo tecnico-amministrativo, nei casi previsti dall'articolo 21;
- g) gli obblighi di carattere generale e le eventuali prescrizioni inerenti la realizzazione delle opere e l'esercizio della concessione;
- h) l'eventuale obbligo di acquisire dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in fascia di rispetto, nei casi di cui al comma 4, ultimo periodo;

- i) la scadenza della concessione;
- j) l'assoggettamento a canone con l'indicazione della tariffa di riferimento, nei casi individuati ai sensi dell'articolo 39.

2. Il provvedimento di concessione relativo alle derivazioni di acqua superficiale o da sorgente stabilisce, oltre a quanto previsto al comma 1:

- a) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, le modalità e le condizioni della raccolta e della eventuale restituzione dell'acqua;
- b) la quantità di acqua concessa;
- c) l'eventuale deflusso minimo vitale d'acqua ed il sistema di rilascio dello stesso;
- d) l'obbligo di inviare la relazione di fine lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 20, prima di attivare il prelievo e di esercitare la concessione.

3. Il provvedimento di concessione relativo alla ricerca ed alla derivazione di acqua sotterranea comprende l'autorizzazione alla ricerca della stessa tramite perforazione o scavo pozzo e stabilisce, oltre a quanto previsto al comma 1:

- a) le modalità di esecuzione delle eventuali indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo e l'individuazione dell'area sulla quale quest'ultima potrà essere effettuata;
- b) le cautele da adottare per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico e possibili inquinamenti delle falde;
- c) eventuali modalità particolari di realizzazione della perforazione;
- d) le modalità per l'effettuazione delle prove di pompaggio e delle altre verifiche tecniche necessarie al fine di tutelare la falda e/o i diritti di terzi;
- e) la quantità massima di acqua disponibile;
- f) l'obbligo di inviare la relazione di fine lavori, con l'indicazione della quantità di acqua effettivamente utilizzata e della data di attivazione del prelievo.

4. Se una derivazione di acqua pubblica presuppone per la realizzazione dell'opera e l'esercizio della stessa l'occupazione di aree del demanio idrico o della fascia di rispetto idraulico, la concessione rilasciata per l'utilizzo dell'acqua tiene luogo anche della concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico; resta fermo l'obbligo dell'interessato di acquisire, ove previsto nel provvedimento di concessione, l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in fascia di rispetto.

5. Se una derivazione interessa aree soggette a vincolo idrogeologico, il provvedimento di concessione indica anche le eventuali prescrizioni formulate dalla struttura provinciale competente in materia ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

6. La struttura provinciale competente, qualora nel provvedimento di concessione imponga delle prescrizioni ai sensi del comma 1, lettera g), richiede l'adeguamento del progetto posto a base del provvedimento di concessione alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, nonché, prima dell'inizio dei lavori, il deposito del progetto così adeguato presso la struttura provinciale competente.

*Art. 18
Disciplinare*

1. Qualora risulti necessario imporre al titolare della concessione condizioni particolari d'esercizio oppure speciali obblighi nei confronti della pubblica amministrazione o di soggetti terzi, anche relativi alla fase di realizzazione delle opere di presa, captazione o restituzione, il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione, da parte del richiedente, di un disciplinare, che costituisce parte integrante del provvedimento di concessione.

*Art. 19
Termini per la definizione del procedimento*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, il procedimento relativo alle domande di concessione presentate ai sensi di questo capo deve essere definito mediante il rilascio della concessione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine di trecento giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 20
Relazione di fine lavori e verifica

1. Prima di porre in esercizio la nuova derivazione e di attivare il prelievo il concessionario è tenuto a trasmettere alla struttura provinciale competente la relazione di fine lavori.

2. La relazione di fine lavori contiene:

- a) la descrizione riepilogativa e sommaria delle opere realizzate e delle modalità di esercizio della nuova derivazione;
- b) nel caso di derivazione di acque sotterranee, l'indicazione della quantità massima d'acqua effettivamente disponibile, qualora inferiore a quella fissata dal provvedimento di concessione;
- c) l'indicazione della data a partire dalla quale è attivato il prelievo.

3. Nel caso di nuove derivazioni di acque sotterranee, alla relazione di fine lavori deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- a) stratigrafia;
- b) corografia in scala 1:10.000, con indicazione precisa della posizione del pozzo;
- c) estratto mappa catastale, con indicazione precisa della posizione del pozzo;
- d) relazione sull'esito delle prove e verifiche di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d).

4. Se le acque oggetto di concessione sono destinate al consumo umano, la relazione di fine lavori è altresì corredata dalla certificazione di idoneità dell'acqua rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

5. Nel caso di derivazioni ad uso potabile di acque pubbliche erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, la nuova derivazione può essere esercitata solo dopo che la struttura provinciale competente in materia di geologia ha adottato il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia, i cui estremi devono essere indicati sulla relazione di fine lavori, e dopo che è stata eseguita la delimitazione fisica dell'area primaria.

6. La relazione di fine lavori deve essere integrata dalla attestazione, resa dall'interessato o dal direttore dei lavori, che le opere sono state realizzate in conformità al progetto adeguato, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

7. A seguito dell'avvenuta presentazione della relazione di fine lavori, la struttura provinciale competente verifica la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti e, nel caso delle acque sotterranee, valutato l'esito delle prove e delle verifiche di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione, comunica che nulla osta all'attivazione del prelievo, con l'indicazione delle eventuali prescrizioni oppure ordina la sospensione o la cessazione del prelievo.

Art. 21
Collaudo tecnico amministrativo

1. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le tipologie di derivazione da sottoporre a collaudo tecnico amministrativo.

2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale definisce i termini e le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento del collaudo medesimo, anche ai fini della quantificazione degli oneri a carico del concessionario.

3. Sulla base dell'esito delle operazioni di collaudo la struttura provinciale competente può:

- a) imporre prescrizioni;
- b) disporre la sospensione temporanea della derivazione;
- c) disporre la cessazione della derivazione con conseguente pronuncia di decadenza secondo quanto previsto dall'articolo 35.

Art. 22
Spese di istruttoria

1. Le spese di istruttoria a carico del richiedente, con esclusione degli oneri relativi alla bollatura degli atti, sono determinate in modo forfetario e sono dovute in via anticipata, nella misura minima di 52 Euro o in quella più elevata stabilita in relazione agli specifici adempimenti richiesti dalle diverse tipologie di derivazioni, ivi inclusi gli oneri per la cauzione di cui alla tabella A e per il collaudo, ove previsto, stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 21.

Capo III
Concessioni di acqua pubblica con procedure semplificate

Art. 23
Procedimenti assoggettati a procedura semplificata

1. Sono assoggettate a procedura semplificata le domande per le derivazioni d'acqua di seguito elencate, a condizione che le relative opere non ricadano, in tutto o in parte, all'interno di un'area a SIC, ZSC o ZPS:

- a) le derivazioni d'acqua per uso idroelettrico relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kW, al fine di soddisfare esigenze locali, e qualora non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale;
- b) le derivazioni di acque superficiali aventi carattere di provvisorietà e comunque durata non superiore ad un anno, rivolte a coprire un fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, esercitate mediante opere di prelievo mobili od opere già esistenti, per portate massime non superiori a 20 l/s;
- c) le derivazioni di acque superficiali destinate ad uso irriguo o ad usi assimilabili a quelli domestici individuati con deliberazione della Giunta provinciale, esercitate mediante opere di prelievo mobili per portate massime non superiori a 2 l/s, ovvero esercitate mediante opere di prelievo fisse per prelievi di lieve entità ed in ogni caso per portate massime non superiori a 0,5 l/s.

2. Resta ferma la facoltà del proprietario del fondo di utilizzare le acque estratte dal fondo stesso per gli usi domestici definiti dall'articolo 47, comma 1, lettera a), e nei limiti previsti dall'articolo 48.

3. Ove non sussistano i presupposti indicati dal comma 1, la struttura provinciale competente dispone l'assoggettamento della domanda a procedura ordinaria, richiedendo, se necessario, l'integrazione della documentazione.

4. Per l'istruttoria delle domande previste dal presente capo si applicano i criteri previsti dall'articolo 16.

5. In caso di derivazione che comporti l'occupazione di aree del demanio idrico o della fascia di rispetto idraulico si applica quanto previsto all'articolo 17, comma 4; in caso di derivazione interessante aree soggette a vincolo idrogeologico, si applica quanto previsto all'articolo 17, comma 5.

Art. 24

Derivazioni d'acqua per uso idroelettrico relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kW

1. La domanda di concessione per le derivazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il richiedente, il corpo idrico interessato ed il luogo di derivazione, nonché essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria, come indicato nell'allegato B del presente regolamento.

2. Al ricevimento della domanda la struttura provinciale competente accerta la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento a procedura semplificata, acquisisce i pareri delle altre strutture provinciali competenti e degli enti eventualmente interessati e verifica la conformità della nuova utilizzazione con i criteri previsti dall'articolo 16.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

4. La nuova derivazione non può essere esercitata se non dopo l'invio della relazione di fine lavori prevista e disciplinata dall'articolo 20. La struttura provinciale competente procede ai sensi dell'articolo 20, comma 7.

Art. 25

Derivazioni temporanee di acque superficiali

1. La domanda di concessione per i prelievi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il richiedente, il corpo idrico interessato ed il luogo di derivazione, nonché essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria, come indicato nell'allegato C del presente regolamento.

2. La concessione è rilasciata a condizione che non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese o alterate le condizioni di deflusso e l'assetto del corso d'acqua.

3. La concessione non può avere durata superiore ad un anno e può essere rinnovata, al massimo per cinque volte, per ulteriori periodi non superiori ad un anno, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 10.

4. Al ricevimento della domanda la struttura provinciale competente accerta la sussistenza delle condizioni stabilite dal presente regolamento per l'assoggettamento a procedura semplificata e, sentite le altre strutture

provinciali competenti e gli enti eventualmente interessati, verifica la conformità della nuova utilizzazione con i criteri previsti dall'articolo 16.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 26

Derivazioni di acque superficiali per uso irriguo o per usi assimilabili a quelli domestici di modesta entità

1. La domanda di concessione per i prelievi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il richiedente, il corpo idrico interessato ed il luogo di derivazione, nonché essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria, come indicato nell'allegato C del presente regolamento.

2. Per il rilascio della concessione si applica la procedura relativa alle derivazioni temporanee di cui all'articolo 25.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 27

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione rilasciato nelle procedure semplificate di cui al presente capo indica:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) l'uso o gli usi cui la risorsa idrica è destinata;
- c) il termine entro il quale il concessionario deve ultimare le eventuali opere e porre in esercizio la derivazione;
- d) l'obbligo di comunicare la fine dei lavori;
- e) la determinazione dell'eventuale cauzione da versare prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto stabilito dalla tabella A;
- f) l'assoggettamento a collaudo tecnico-amministrativo, nei casi previsti dall'articolo 21;
- g) gli obblighi di carattere generale e le eventuali prescrizioni inerenti la realizzazione delle opere e l'esercizio della concessione;
- h) l'eventuale obbligo di acquisire dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in fascia di rispetto, nei casi di cui al comma 4, ultimo periodo;
- i) la scadenza della concessione;
- j) l'assoggettamento a canone con l'indicazione della tariffa di riferimento, nei casi individuati ai sensi dell'articolo 39.

2. Il provvedimento di concessione relativo alle derivazioni di acqua superficiale o da sorgente stabilisce, oltre a quanto previsto al comma 1:

- a) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, le modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione dell'acqua;
- b) la quantità di acqua concessa;
- c) l'eventuale deflusso minimo vitale d'acqua ed il sistema di rilascio dello stesso;
- d) l'obbligo di inviare la relazione di fine lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 20, prima di attivare il prelievo e di esercitare la concessione.

3. Se una derivazione di acqua pubblica presuppone per la realizzazione dell'opera e l'esercizio della stessa l'occupazione di aree del demanio idrico o della fascia di rispetto idraulico, la concessione rilasciata per l'utilizzo dell'acqua tiene luogo anche della concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico; resta fermo l'obbligo dell'interessato di acquisire, ove previsto nel provvedimento di concessione, l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in fascia di rispetto.

4. Se una derivazione interessa aree soggette a vincolo idrogeologico, il provvedimento di concessione indica anche le eventuali prescrizioni formulate dalla struttura provinciale competente in materia ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

5. La struttura provinciale competente, qualora nel provvedimento di concessione imponga delle prescrizioni ai sensi del comma 1, lettera g), richiede l'adeguamento del progetto posto a base del provvedimento di concessione alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, nonché, prima dell'inizio dei lavori, il deposito del progetto così adeguato presso la struttura provinciale competente.

Capo IV
Disposizioni comuni a tutte le concessioni di acqua pubblica

Art. 28
Coutenze e derivazioni plurime

1. Deve essere presentata un'unica domanda di concessione nel caso in cui:

- a) più soggetti intendano derivare acqua dalla medesima opera di presa. A tal fine i richiedenti devono costituirsì in consorzio oppure individuare tra loro un rappresentante unico per i rapporti con la struttura provinciale competente;
- b) uno o più soggetti intendano derivare acqua da più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso all'approvvigionamento della medesima attività, impianto o rete.

Art. 29
Cambio di titolarità dell'utenza

1. Le utenze di acqua pubblica transitano di diritto, alle condizioni originarie, a chiunque subentri nella proprietà degli immobili relativi mantenendo il medesimo uso dell'acqua; le medesime utenze transitano di diritto, alle condizioni originarie, previo consenso del cedente, a chiunque subentri nella disponibilità, nel godimento degli immobili relativi o nell'esercizio delle attività servite dalle stesse utenze, mantenendo il medesimo uso dell'acqua.

2. Entro il termine di novanta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato il subentro, il cedente e il subentrante devono darne comunicazione alla struttura provinciale competente, la quale, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, verifica la sussistenza dei presupposti per il trasferimento dell'utenza in capo al subentrante e, qualora ne accerti l'insussistenza, avvia la procedura per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 35.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere l'espressa accettazione degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e dal disciplinare, ove esistente. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

4. Nel caso in cui titolare della concessione sia una società, la stessa è tenuta a comunicare alla struttura provinciale competente l'eventuale cambio di denominazione o ragione sociale, fusione, incorporazione e ogni altra trasformazione societaria.

5. La ricevuta dell'avvenuta presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 deve essere conservata dal subentrante unitamente al titolo a derivare e costituisce aggiornamento dello stesso, a condizione che la verifica prevista dal comma 2 abbia esito positivo.

Art. 30
Varianti

1. Le varianti alla concessione possono essere sostanziali o non sostanziali.

2. Costituisce variante sostanziale ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico e che riguardi:

- a) il cambio di destinazione d'uso della risorsa idrica;
- b) la variazione in aumento del prelievo;
- c) la modifica delle opere o del luogo di presa o di captazione e/o restituzione dell'acqua.

3. Le varianti diverse da quelle indicate al comma 2 costituiscono varianti non sostanziali.

4. Per la definizione delle domande di variante sostanziale si applica la disciplina prevista dai capi II o III per il rilascio di una nuova concessione.

5. Le varianti non sostanziali possono essere apportate previa presentazione alla struttura provinciale competente di una dichiarazione di inizio attività. Il rifacimento di un pozzo esistente ovvero lo scavo di un pozzo nuovo in sostituzione di quello dismesso, da realizzare a una distanza non superiore a venti metri da quello esistente, di dimensioni e con caratteristiche strutturali corrispondenti allo stesso, costituisce in ogni caso variante non sostanziale.

6. La dichiarazione di inizio attività di cui al comma 5 è corredata da:

- a) una relazione tecnica descrittiva delle modifiche che si intendono apportare;
- b) un progetto corredata da eventuali disegni o elaborati tecnici idonei ad illustrare la variante apportata, qualora la medesima riguardi le opere di derivazione.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, la struttura provinciale competente verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se necessario, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti. Entro il medesimo termine, la struttura provinciale competente può impartire prescrizioni tecniche o stabilire condizioni per la realizzazione della variante o per l'esercizio della nuova derivazione, sentite, ove necessario, le strutture provinciali competenti in materia di tutela della fauna ittica, di vincolo idrogeologico e di demanio idrico. Qualora la struttura provinciale competente verifichi che ricorrono le condizioni di cui al comma 2, si procede secondo quanto disposto dal comma 4, richiedendo le necessarie integrazioni documentali.

8. In caso di variante non sostanziale, la concessione mantiene la scadenza originaria.

9. Sono soggette a mera comunicazione le varianti riguardanti la diminuzione della portata o del periodo di utilizzo, nonché la variazione in aumento della superficie servita senza aumento di portata o del periodo di utilizzo.

10. La comunicazione di cui al comma 9 è presentata alla struttura provinciale competente entro il termine massimo di sessanta giorni dall'intervenuta variante. La ricevuta dell'avvenuta presentazione della comunicazione deve essere conservata dal subentrante unitamente al titolo a derivare e costituisce aggiornamento dello stesso.

Art. 31

Sospensione o temporanea limitazione dell'esercizio della concessione

1. L'esercizio della concessione può essere temporaneamente limitato o sospeso dalla struttura provinciale competente nei seguenti casi:

- a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il deflusso minimo vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
- b) accertamento di un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
- c) necessità di risanare situazioni di particolare inquinamento o degrado idraulico, nonché per altre motivate esigenze di carattere ambientale e paesaggistico oppure igienico-sanitario;
- d) siccità o scarsità delle risorse idriche;
- e) accertamento del temporaneo venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito;
- f) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o realizzazione di opere di pubblico interesse.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 indicano espressamente la durata della limitazione o della sospensione imposta oppure, qualora questa non sia determinabile a priori, le circostanze al cessare delle quali i provvedimenti medesimi si intendono revocati.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 non danno luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Provincia.

4. Qualora la durata della limitazione o sospensione sia superiore a quattro mesi, si fa luogo alla riduzione proporzionale del canone o alla sua restituzione.

Art. 32

Riserva idrica

1. La Giunta provinciale può individuare corpi idrici la cui acqua è particolarmente pregiata e riservare l'utilizzo della stessa o di parte di essa al solo consumo umano, sia per future eventuali esigenze, sia come fonte di soccorso per carenza, anche temporanea, di acquedotti esistenti.

2. Con il provvedimento di individuazione della riserva di cui al comma 1 sono definite anche le modalità e le condizioni per l'utilizzo della risorsa idrica.

Art. 33

Provvedimenti per la gestione di crisi idriche

1. Al verificarsi di crisi idriche che comportano diminuzione o indisponibilità delle portate dei corpi idrici utilizzati a scopo potabile, la struttura provinciale competente, acquisito il parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, può autorizzare la derivazione temporanea di acque pubbliche da utilizzare per il predetto uso, ovvero l'aumento di portata di derivazioni in atto non interessate dalla crisi idrica. Ove si determini una limitazione di diritti di terzi, il beneficiario della derivazione temporanea è tenuto a corrispondere ai medesimi un indennizzo nella misura stabilita in accordo tra le parti o, in mancanza, dalla struttura provinciale competente.

2. Ad avvenuto superamento della crisi idrica il beneficiario dell'utilizzazione provvisoria è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

3. Al verificarsi di crisi idriche che comportano diminuzione o indisponibilità delle portate dei corpi idrici utilizzati a scopo irriguo, l'interessato può stipulare accordi diretti con il gestore di impianti idroelettrici per il prelievo temporaneo dalle condotte o dai bacini di accumulo, dandone tempestiva comunicazione alla struttura provinciale competente.

4. In assenza di accordo ai sensi del comma 3, l'interessato può presentare domanda di concessione ai sensi dell'articolo 25. In tal caso la struttura provinciale competente, sentito il gestore dell'impianto, procede alla definizione della domanda entro trenta giorni dalla data di presentazione, stabilendo l'indennizzo spettante al gestore.

5. Quando, a seguito di carenze d'acqua, sorga la necessità di ripartire le disponibilità di un corpo idrico tra due o più utenti sulla base di singoli diritti o concessioni, la struttura provinciale competente può nominare un regolatore idraulico, il quale, a spesa degli utenti interessati, provvede al riparto delle disponibilità in atto.

Art. 34
Revoca o modifica della concessione

1. La concessione può essere revocata per sopravvenute e rilevanti ragioni di pubblico interesse, ovvero definitivamente modificata per la necessità di garantire il deflusso minimo vitale o altre speciali esigenze di tutela della risorsa idrica che non possano essere efficacemente soddisfatte mediante ricorso ai provvedimenti di sospensione o di temporanea limitazione previsti dall'articolo 31.

2. I provvedimenti di revoca o di modifica della concessione non danno luogo a corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e sono efficaci dal momento della loro notifica all'interessato, indipendentemente dalla revisione del disciplinare, qualora esistente.

Art. 35
Decadenza della concessione

1. La struttura provinciale competente pronuncia la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) inosservanza del termine stabilito per la realizzazione delle opere e per l'invio della relazione di fine lavori disciplinata dall'articolo 20, senza valida motivazione;
- b) grave o insanabile difformità delle opere realizzate dal progetto approvato o mancato rispetto delle prescrizioni impartite;
- c) impiego dell'acqua per uso diverso da quello oggetto di concessione;
- d) grave o reiterato mancato rispetto delle condizioni di esercizio prescritte da disposizioni legislative, regolamentari, del provvedimento o del disciplinare di concessione;
- e) grave violazione degli obblighi di adeguamento a sopravvenute previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione e sulla tutela delle risorse idriche;
- f) reiterata violazione dell'obbligo di rilascio del minimo deflusso vitale o grave inosservanza delle altre limitazioni eventualmente stabilite ai sensi degli articoli 31 e 34;
- g) mancato pagamento del canone per almeno due annualità;
- h) stato di manutenzione delle opere o altra condizione relativa alle stesse, tale da non garantire il regolare funzionamento della derivazione o da determinare l'alterazione dell'assetto idraulico dell'alveo;
- i) subentro nella concessione, anche parziale, da parte di terzi, in violazione dell'articolo 29.

2. Al verificarsi di uno dei casi indicati dal comma 1, la struttura provinciale competente diffida, ove possibile, l'interessato a fornire i necessari elementi informativi a giustificazione delle irregolarità riscontrate, o a regolarizzare l'esercizio della concessione, stabilendo il relativo termine.

3. Qualora le giustificazioni non siano pervenute entro il termine di cui al comma 2, o non siano state accolte, o l'interessato non abbia provveduto entro il termine alla regolarizzazione, la struttura provinciale competente, entro i successivi sessanta giorni, pronuncia la decadenza. Entro il medesimo termine la struttura provinciale competente comunica all'interessato l'eventuale accoglimento delle giustificazioni.

4. Nelle more dell'adozione del provvedimento di decadenza, la struttura provinciale competente può disporre la sospensione in via cautelativa dell'esercizio della concessione.

Art. 36
Durata delle utenze di acqua pubblica

1. La durata massima delle utenze di acqua pubblica è stabilita in:

- a) quarant'anni per l'uso irriguo;
- b) vent'anni per l'uso industriale e per l'innevamento artificiale;
- c) trent'anni per tutti gli altri usi.

2. In mancanza di una diversa ed espressa indicazione nel disciplinare o nel provvedimento di concessione o di rinnovo, la durata dell'utenza coincide con la durata massima indicata dal comma 1 e decorre dalla data di rilascio del provvedimento.

Art. 37
Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata anteriormente alla scadenza, corredata dalla documentazione tecnica necessaria come indicato dall'allegato D, e non è soggetta a pubblicazione.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, la presentazione di uno o più elaborati tecnici tra quelli previsti nell'allegato A, che risultino necessari ai fini dello svolgimento dell'istruttoria.

3. Entro trecento giorni dal ricevimento della domanda la struttura provinciale competente, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 16, accoglie la domanda di rinnovo, qualora abbia verificato la persistenza dei fini della derivazione e l'assenza di sopravvenute esigenze di tutela della qualità, di risparmio e di riciclo della risorsa, nonché l'assenza di interessi pubblici prevalenti incompatibili con il rinnovo. Entro il medesimo termine la struttura provinciale competente può imporre modifiche alle condizioni originarie di concessione, ovvero rigettare la domanda di rinnovo, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5. Decorso detto termine senza che sia intervenuto un provvedimento espresso, il rinnovo si intende accordato alle condizioni della concessione originaria.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, per le concessioni disciplinate dal capo III il termine previsto dal comma 3 è ridotto a centottanta giorni.

5. Per le derivazioni rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 21 che non siano già state sottoposte a collaudo, il rilascio del provvedimento di rinnovo è subordinato altresì all'esperimento della procedura di collaudo. L'esito negativo di tale procedura costituisce causa di diniego del rinnovo.

6. Fino alla scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4, o comunque fino al rilascio del provvedimento finale, il richiedente può continuare ad utilizzare l'acqua alle condizioni originarie.

7. La durata della nuova utenza è stabilita ai sensi dell'articolo 36 ed il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza di quella originaria.

8. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, la domanda è integrata dalla relazione tecnica descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.

9. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione originaria, non si applica quanto disposto dal presente articolo e il rinnovo è soggetto al procedimento previsto per il rilascio di una nuova concessione.

10. Per il rinnovo di concessioni per le derivazioni temporanee di acque superficiali di cui all'articolo 25, l'interessato presenta alla struttura provinciale competente dichiarazione di inizio attività prima della scadenza della precedente concessione o, se il periodo di utilizzo autorizzato con la stessa era inferiore ad un anno, entro un anno dalla data di inizio del periodo stesso. Dopo la presentazione della dichiarazione, l'interessato può utilizzare l'acqua alle condizioni originarie. La struttura provinciale competente può intervenire in qualunque momento per sospendere o limitare il prelievo, anche al fine di tutelare esigenze sopravvenute o diritti di terzi.

Art. 38
Rinuncia o cessazione della concessione

1. Il titolare della concessione può rinunciare alla stessa in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta alla struttura provinciale competente con le modalità previste dai commi 2 e 4 del presente articolo.

2. Nel caso in cui la rinuncia alla concessione riguardi derivazioni di acque superficiali o che si trovano su terreni o corsi d'acqua demaniali ovvero nelle fasce di rispetto degli stessi, alla comunicazione devono essere allegati:

- la descrizione, ed eventualmente la documentazione fotografica, riguardante lo stato attuale delle opere di presa e/o restituzione;
- il progetto di rimozione delle eventuali opere e di ripristino dello stato dei luoghi con indicazioni in ordine alla destinazione dell'acqua non più utilizzata e alle cautele necessarie ad evitare danni idrogeologici e/o a terzi.

3. La struttura provinciale competente, trasmette alla struttura competente in materia di demanio idrico la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b). Tale struttura, compiute le opportune valutazioni, anche sentendo la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura in caso di opere che ricadano in area a SIC, ZSC o ZPS, rilascia l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in alveo o nella fascia di rispetto idraulico.

co, ovvero può disporre che, per ragioni tecnico-idrauliche o comunque di pubblico e rilevante interesse, le opere siano mantenute ed eventualmente acquisite senza compenso dalla Provincia. Il concessionario comunica alle strutture competenti in materia di acque pubbliche e in materia di demanio idrico l'avvenuta ultimazione dei lavori entro trenta giorni dalla stessa.

4. Nel caso in cui la rinuncia alla concessione riguardi derivazioni di acque sotterranee o di acque da sorgente, che non si trovino su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corsi d'acqua demaniali, la comunicazione deve essere accompagnata, alternativamente, da:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere provveduto alla demolizione dell'opera di presa o alla chiusura del pozzo, adottando le cautele necessarie ad evitare danni idrogeologici e/o a terzi;
- b) la richiesta di mantenere l'opera di presa o il pozzo e la dichiarazione di avere provveduto a rendere gli stessi inutilizzabili ed in condizioni di sicurezza, indicando i sistemi impiegati. In questo caso la struttura provinciale competente può, in qualsiasi momento, effettuare controlli ed ordinare la rimozione dell'opera di presa o la chiusura definitiva del pozzo.

5. Il titolare della concessione è comunque tenuto a presentare la comunicazione di cui al comma 1 in tutti i casi di cessazione dell'utenza per causa diversa dalla rinuncia.

6. Nel caso in cui il concessionario non provveda al ripristino dei luoghi, la struttura provinciale competente può procedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

Art. 39
Canone di concessione

1. L'esercizio della concessione è assoggettato al pagamento di un canone nei casi e nella misura determinati ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti in materia di utenze di acqua pubblica.

2. Il canone è dovuto dalla data di attivazione del prelievo.

3. In caso di rinuncia o cessazione dell'utenza, se è necessario provvedere alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo al pagamento del canone cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 3, attestante l'ultimazione dei lavori; negli altri casi, l'obbligo cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione prevista dall'articolo 38, comma 1.

Capo V
Autorizzazioni di usi multipli delle acque

Art. 40
Usi multipli delle acque

1. Al fine di favorire il riutilizzo ed il risparmio dell'acqua, sono assoggettati al regime autorizzativo previsto dalle disposizioni del presente capo gli usi multipli delle acque di seguito indicati:

- a) utilizzazione di acqua potabile a fini di produzione di energia idroelettrica, con impianti di potenza nominale media annua non superiore a 3000 kW posti in serie con impianti di acquedotto già esistenti, da parte del titolare della concessione o del gestore degli impianti di acquedotto;
- b) utilizzazione di acque reflue depurate a fini di produzione di energia idroelettrica, con impianti di potenza nominale media annua non superiore a 3000 kW posti in serie con impianti di depurazione già esistenti, da parte del gestore di questi ultimi;
- c) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili anche per usi diversi da quelli irrigui, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica con impianti di potenza nominale media annua non superiore a 3000 kW e lo svolgimento di attività imprenditoriali, a condizione che tali usi siano richiesti dai soggetti indicati all'articolo 43 e comportino la restituzione delle acque derivate nel medesimo sistema di canali e cavi consortili, fatte salve le normali perdite, e purché la qualità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni;
- d) la riutilizzazione delle acque reflue recuperate, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 44.

Art. 41
Produzione di energia idroelettrica in impianti posti in serie con impianti di acquedotto

1. La domanda di autorizzazione all'utilizzazione dell'acqua nei casi previsti dall'articolo 40, comma 1, lettera a), deve contenere gli elementi e la documentazione indicati nell'allegato E.

2. La struttura provinciale competente valuta la compatibilità con gli obiettivi di tutela della risorsa stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione e sulla tutela della risorsa idrica e con altri interessi pubblici.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se entro il termine predetto la struttura provinciale competente non adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego, l'autorizzazione si intende assentita.

4. L'autorizzazione non può avere durata superiore a quella dell'originario titolo a derivare acqua ad uso potabile, e può essere subordinata a limiti e prescrizioni ulteriori rispetto al titolo originario.

Art. 42

Produzione di energia idroelettrica in impianti posti in serie con impianti di depurazione delle acque reflue

1. La domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle acque reflue secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera b), deve contenere gli elementi e la documentazione indicati nell'allegato F.

2. La struttura provinciale competente valuta la fattibilità e la compatibilità della nuova utilizzazione con gli obiettivi di tutela della risorsa idrica stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione e sulla tutela della risorsa idrica e con altri interessi pubblici.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se entro il termine predetto la struttura provinciale competente non adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego, l'autorizzazione si intende assentita.

Art. 43

Usi delle acque irrigue e di bonifica

1. Possono chiedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle acque secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera c), i consorzi di irrigazione regolarmente costituiti che abbiano valido titolo all'uso della risorsa a scopo irriguo, i consorzi di bonifica, i consorzi di miglioramento fondiario, nonché altri soggetti terzi interessati all'uso delle acque di cui al medesimo comma per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere gli elementi e la documentazione indicati dall'allegato G.

3. La struttura provinciale competente, sentite le altre strutture provinciali eventualmente interessate, verifica il possesso dei requisiti soggettivi da parte del consorzio, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), e valuta altresì la compatibilità dell'utilizzo con gli obiettivi di tutela della risorsa, stabiliti dagli atti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione delle risorse idriche, e con altri interessi pubblici.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se entro il predetto termine la struttura provinciale competente non adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego, l'autorizzazione si intende assentita.

5. L'autorizzazione non può avere durata superiore a quella dell'originario titolo a derivare acqua a scopo irriguo, e può essere subordinata a limiti e prescrizioni ulteriori rispetto al titolo originario.

Art. 44

Condizioni per la riutilizzazione delle acque reflue recuperate

1. La riutilizzazione delle acque reflue recuperate secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera d), è consentita solo per gli usi industriali a scopo antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici, previa autorizzazione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere gli elementi e la documentazione indicati nell'allegato H.

3. La struttura provinciale competente valuta la compatibilità della nuova utilizzazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione e sulla tutela della risorsa idrica e con altri interessi pubblici.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se entro il predetto termine la struttura provinciale competente non adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego, l'autorizzazione si intende assentita.

5. Questo articolo non disciplina la riutilizzazione di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte e non si applica alla fattispecie prevista dall'articolo 42.

Art. 45
Disposizioni comuni al capo V

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai procedimenti disciplinati dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

2. Le autorizzazioni agli usi multipli di cui all'articolo 40, comma 1, lettere a) e c), sono automaticamente rinnovate qualora intervenga il rinnovo della concessione. Negli altri casi il procedimento per il rinnovo segue la procedura per il rilascio della nuova autorizzazione.

Capo VI
Attività ed utilizzazioni dell'acqua soggetti a preventiva dichiarazione o comunicazione

Art. 46
Utilizzazioni soggette a dichiarazione preventiva

1. Chi intende effettuare una derivazione di acque sotterranee o da sorgente non demaniale destinate ad uso irriguo o ad usi assimilabili a quelli domestici individuati con deliberazione della Giunta provinciale, per portate massime non superiori a 0,5 l/s, deve presentare alla struttura provinciale competente una dichiarazione preventiva, contenente gli elementi e la documentazione indicati nell'allegato I.

2. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione preventiva l'interessato può dare inizio ai lavori nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di igiene pubblica e di tutela ambientale.

3. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, la struttura provinciale competente verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e la compatibilità della nuova utilizzazione con altre utenze già assentite e dispone, se necessario, il divieto di realizzazione delle opere. Entro il medesimo termine, la struttura provinciale competente può impartire prescrizioni tecniche o stabilire condizioni per la realizzazione delle opere e per l'esercizio della nuova derivazione, nonché subordinare l'attivazione del prelievo a speciali prove e verifiche tecniche.

4. La nuova derivazione non può essere esercitata se non dopo l'invio della relazione di fine lavori, prevista e disciplinata dall'articolo 20. La struttura provinciale competente procede ai sensi dell'articolo 20, comma 7.

Art. 47
Attività ed utilizzazioni soggette a preventiva comunicazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di tutela ambientale ed igienico-sanitaria, sono soggetti solo a preventiva comunicazione:

- a) la realizzazione di opere e l'utilizzazione dell'acqua sotterranea estratta dal fondo e destinata ad uso domestico, da parte del proprietario del fondo o di chi ne abbia il possesso;
- b) la realizzazione di opere e i prelievi effettuati dalla Provincia per lo svolgimento di attività istituzionali, nei casi di cui all'articolo 49;
- c) l'esecuzione di sondaggi e di altre attività preliminari alla ricerca di acque sotterranee effettuati su un fondo proprio o su un fondo altrui con il consenso del proprietario e, ove necessario, dell'usufruttuario. Se le attività sono rivolte alla ricerca di acque per uso potabile e sono effettuate su un fondo di terzi, in mancanza del consenso del proprietario e dell'usufruttuario, si applica il comma 4 dell'articolo 16 quinque della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

Art. 48
Provvedimenti restrittivi degli usi domestici

1. La struttura provinciale competente può in qualunque momento ordinare la cessazione o limitare i prelievi per gli usi domestici comunicati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera a), qualora essi pregiudichino altre utenze in atto o risulti impossibile assicurare altrimenti il mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico o la tutela della falda, ovvero la tutela di altre utenze in atto.

Art. 49
Prelievi effettuati dalla Provincia per attività istituzionali

1. I prelievi effettuati dalla Provincia o da propri enti funzionali per la realizzazione o per la manutenzione di opere pubbliche o per lo svolgimento di altre attività collegate al raggiungimento di fini istituzionali, anche affidate a terzi, sono soggetti a preventiva comunicazione da parte della struttura provinciale che intende utilizzare l'acqua.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere gli elementi e la documentazione indicati nell'allegato L.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa alla struttura provinciale competente ed alle altre strutture provinciali tenute ad esprimersi ai sensi dell'articolo 10.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la struttura provinciale competente e le altre strutture provinciali notiziate possono esprimere il diniego al prelievo ed impartire prescrizioni. Decorso tale termine e in assenza di diniego, il dirigente della struttura provinciale che intende utilizzare l'acqua può dare disposizione perché siano iniziati i lavori, comunque adottando tutte le cautele necessarie ad evitare danni al sistema idrogeologico e/o a terzi.

Art. 50
Disposizioni comuni al capo VI

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle utilizzazioni disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
2. La durata delle utenze costituite ai sensi del presente capo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 46 o della comunicazione di cui all'articolo 47.

Capo VII
Sanzioni amministrative

Art. 51
Individuazione delle violazioni assoggettate a sanzione

1. La tabella B allegata al presente regolamento individua le fattispecie che costituiscono violazione alle norme del presente regolamento e stabilisce per ciascuna di esse la relativa sanzione pecuniaria.
2. Spetta al dirigente della struttura provinciale competente stabilire i criteri per la graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni.

Art. 52
Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative individuate dalla tabella B si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge spetta al dirigente della struttura provinciale competente.
2. Alle violazioni elencate nei numeri 1), 2), 3), 11), 12) e 14) della tabella B) non si applica l'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689 del 1981.
3. Per le violazioni previste dai numeri 3), 5), 7), della tabella B) è ammesso il temperamento sanzionatorio previsto dall' articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl; a tal fine si applicano gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2003, n. 1-122/Leg.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dai numeri 11), 12), 13) e 14) della tabella B) si applicano anche alle violazioni commesse nell'utilizzazione di acqua a scopo idroelettrico.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Tabella B), nel caso di derivazioni ovvero di utilizzazioni di acqua pubblica senza la prescritta concessione o autorizzazione, la struttura provinciale competente ordina l'immediata cessazione dell'utenza abusiva; tuttavia, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, la struttura provinciale competente può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo, specificando nel provvedimento le necessarie cautele, purché l'utilizzazione non risulti in contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque. È in ogni caso dovuta, in luogo dei canoni arretrati, la sanzione accessoria del pagamento del doppio dei canoni non corrisposti.

Capo VIII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 53
Disciplina applicabile ad utenze esistenti ancorché non costituite con concessione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le utenze di acqua pubblica in atto alla data di entrata in vigore del regolamento, comunque denominate, ancorché non costituite con un provvedimento di concessione.

2. Le utenze per le quali sono state presentate le comunicazioni ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 16 quinque della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono disciplinate dalle norme del presente regolamento qualora riguardino i prelievi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c); le medesime utenze sono soggette alla disciplina degli articoli 47, comma 1, lettera a), e 48, qualora riguardino gli usi previsti dal medesimo articolo 47, comma 1, lettera a).

Art. 54
Identificazione delle opere di presa

1. Al fine di agevolare le attività di vigilanza, i titolari delle utenze di acqua pubblica sono tenuti all'installazione sulle opere di presa di targhe o altri segni identificativi dei titoli a derivare, predisposti a cura della struttura provinciale competente, entro i termini e secondo le modalità indicati dalla struttura medesima.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le utilizzazioni di acqua pubblica, a qualsiasi titolo costituite, ivi comprese quelle ad uso idroelettrico.

Art. 55
Efficacia del regolamento

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione per i procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. I procedimenti relativi a domande di nulla osta presentate ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 11 dicembre 1933 e quelli relativi a domande di variante non sostanziale presentate ai sensi degli articoli 49 e 217 del medesimo regio decreto, ancora pendenti presso la struttura provinciale competente, sono definiti secondo la procedura prevista, rispettivamente, dagli articoli 29 e 30, comma 5, del presente regolamento.

Art. 56
Disapplicazione di disposizioni di leggi provinciali e statali

1. Limitatamente ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi:

- a) gli articoli 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinque ad esclusione dei commi 3, 4 e 5, 16 sexies, 16 novies, commi 4 e 4 bis, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;
- b) l'articolo 38, della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;
- c) gli articoli 48, comma 3 ad esclusione del primo periodo, 50 nonché 54 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- d) gli articoli 60, commi 5 e 6, 61, 62, esclusi i commi 6, 7, 10 e 11 delle legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di trovare applicazione sul territorio provinciale:

- a) il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
- b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12bis, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 217 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- c) gli articoli 166 e 167, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le vigenti disposizioni statali e provinciali in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica cessano di avere applicazione, limitatamente ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione della giunta provinciale di cui all'articolo 16 decies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 giugno 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE

- I. La domanda di concessione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) oggetto della richiesta;
 - c) individuazione del corpo idrico superficiale o sotterraneo, oppure indicazione del codice della sorgente, da cui si richiede di effettuare il prelievo;
 - d) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
 - e) generalità del proprietario dei terreni interessati dalle opere di presa o captazione e/o restituzione, qualora diversi dal richiedente;
 - f) uso della risorsa con indicazione dell'eventuale restituzione;
 - g) portata del prelievo, espressa in litri/secondo;
 - h) volume d'acqua da utilizzare, espresso in metri cubi/anno;
 - i) periodo di prelievo;
 - j) indicazione ed estensione della superficie interessata, quando coerente con l'uso richiesto.
- II. Alla domanda relativa ai prelievi da acque superficiali e da sorgenti è allegato un progetto composto da:
 - a) relazione tecnica che deve valutare anche le interferenze e la compatibilità dell'opera di derivazione e dei manufatti accessori sull'assetto idraulico del corso d'acqua e dei terreni limitrofi (con riferimento alla legge provinciale n. 18 del 1976 e alle norme contenute nel PGUAP) e deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Trento;
 - b) corografia, preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo o il corso d'acqua da cui si intende derivare, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle stesse;
 - c) estratto mappa catastale;
 - d) planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata;
 - e) piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione, con indicazione del punto di eventuale posizionamento dei dispositivi di misura dei volumi derivati;
 - f) progetto dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e dei meccanismi di rilascio del DMV, ove previsti;
 - g) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso, risparmio della risorsa idrica;
 - h) per l'acqua destinata al consumo umano: perizia idrogeologica con l'indicazione delle aree di salvaguardia.
- III. Alla domanda relativa ai prelievi da acque sotterranee è allegato un progetto delle opere di captazione principali e accessorie, composto da:
 - a) relazione tecnica contenente tutti gli elementi atti a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Trento;
 - b) disegni delle opere in scala adeguata, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione, con indicazione del punto di eventuale posizionamento dei dispositivi di misura dei volumi derivati;
 - c) elaborati cartografici indicati dal comma 2, lettere c) e d);
 - d) progetto e analisi di fattibilità previsti rispettivamente dal comma 2, lettere f) e g);
 - e) nel caso di acque destinate al consumo umano, perizia idrogeologica, con indicazione, delle aree di salvaguardia;
 - f) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera e), la redazione della perizia idrogeologica può essere richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.
- IV. La domanda per una nuova derivazione che interessa siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) o zone di protezione speciale (ZPS), deve essere altresì accompagnata da una relazione tecnica che evidensi in maniera adeguata l'incidenza delle opere e della derivazione sugli habitat e sulle specie ivi presenti.
- V. Nel caso di nuove derivazioni esercitate mediante opere già esistenti, il richiedente è tenuto a presentare solo la relazione tecnica, fatta salva la possibilità della struttura provinciale competente di richiedere altri elementi componenti il progetto, qualora essenziali allo svolgimento dell'istruttoria della domanda.
- VI. nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.

Allegato B
(articolo 24)

**ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE
PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER USO IDROELETTRICO RELATIVE AD IMPIANTI
CON POTENZA NOMINALE MEDIA ANNUA NON SUPERIORE A 20 KW**

I La domanda di concessione deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) individuazione del corpo idrico superficiale o sotterraneo, oppure indicazione del codice della sorgente, da cui si richiede di effettuare il prelievo;
- c) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo e della restituzione;
- d) uso della risorsa;
- e) esigenze che con la realizzazione del nuovo impianto si intendono soddisfare;
- f) portata del prelievo, espressa in litri/secondo, salto e potenza nominale media;
- g) periodo di prelievo.

II Alla domanda è allegato un progetto delle opere di captazione principali e accessorie, composto da:

- a) relazione tecnica che deve valutare anche le interferenze e la compatibilità dell'opera di derivazione e dei manufatti accessori sull'assetto idraulico del corso d'acqua e dei terreni limitrofi (con riferimento alla legge provinciale n. 18 del 1976 e alle norme contenute nel PGUAP) e deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Trento;
- b) corografia preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo o il corso d'acqua da cui si intende derivare, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle stesse;
- c) estratto mappa catastale;
- d) planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata;
- e) piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
- f) progetto dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e dei meccanismi di rilascio del DMV, ove previsti;
- g) nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.

**ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE
PER DERIVAZIONI TEMPORANEE DI ACQUE SUPERFICIALI
E PER DERIVAZIONI DI ACQUE SUPERFICIALI
PER USO IRRIGUO O PER USI ASSIMILABILI A QUELLI DOMESTICI DI MODESTA ENTITÀ**

- I La domanda di concessione per le derivazioni temporanee di cui all'articolo 25 deve contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) individuazione del corpo idrico superficiale, oppure indicazione del codice della sorgente, da cui si richiede di effettuare il prelievo;
 - c) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
 - d) uso della risorsa con indicazione dell'eventuale restituzione;
 - e) portata del prelievo, espressa litri/secondo;
 - f) volume d'acqua da utilizzare, espresso in metri cubi/anno;
 - g) periodo di prelievo;
 - h) indicazione ed estensione della superficie interessata, quando coerente con l'uso richiesto;
 - i) indicazione delle motivazioni del prelievo, in relazione alla durata massima dello stesso, all'uso dell'acqua e al periodo di utilizzo.
- II Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
 - a) relazione contenente la descrizione delle opere mobili da eseguire e delle modalità di esecuzione del prelievo e dei meccanismi provvisori di rilascio del DMV, ove previsti;
 - b) corografia preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo o il corso d'acqua da cui si intende derivare;
 - c) estratto mappa catastale con l'indicazione schematica della derivazione.
- III La domanda di concessione per prelievi di acque superficiali per uso irriguo o potabile-domestico di modesta entità di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c), contiene gli elementi indicati al punto I, lettere da a) ad h), e gli allegati indicati dal punto II per le derivazioni temporanee.
- IV Qualora la derivazione insista con opere fisse su corpi idrici demaniali ovvero in fascia di rispetto degli stessi dovrà essere allegato progetto a firma di tecnico abilitato.

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI RINNOVO DI CONCESSIONE

- I. La domanda di rinnovo di concessione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) oggetto della richiesta;
 - c) indicazione degli estremi amministrativi della derivazione di cui si chiede il rinnovo: numero pratica e provvedimento con il quale è stato rilasciato l'originario il titolo a derivare, eventuali provvedimenti successivi;
 - d) indicazione della località e degli estremi catastali del punto di prelievo e di restituzione;
 - e) uso della risorsa con indicazione dell'eventuale restituzione;
 - f) portata del prelievo, espressa in litri/secondo;
 - g) volume d'acqua utilizzato, espresso in metri cubi/anno;
 - h) periodo di prelievo;
 - i) individuazione e quantificazione della superficie interessata o del numero di abitanti equivalenti serviti, quando coerente con l'uso richiesto;
 - j) dichiarazione che le opere esistenti sono quelle raffigurate nel progetto posto a base del provvedimento riferito al titolo a derivare acqua;
 - k) descrizione delle opere esistenti atte a limitare la derivazione alle portate attualmente in concessione.
- II. Alla domanda di rinnovo è allegato, ove necessario:
 - a) relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, atta a dimostrare le modalità ed i tempi di adeguamento agli obblighi previsti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Trento;
 - b) dichiarazione che le particelle irrigate non sono interne ad un consorzio irriguo ovvero dichiarazione del consorzio all'interno del quale si trovano le stesse dell'impossibilità di fornire acqua alle superfici di cui alla domanda di rinnovazione;
 - c) copia del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - d) qualora le opere siano state costruite in notevole difformità a quanto originariamente previsto, in alternativa alla documentazione di cui alla lett.j), dovrà essere allegato un rilievo dello stato di fatto, in duplice copia e a firma di un tecnico abilitato.

**ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO A FINI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI ACQUE POTABILI
IN IMPIANTI POSTI IN SERIE CON IMPIANTI DI ACQUEDOTTO**

I La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) individuazione dell'impianto di acquedotto interessato;
- c) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo e della restituzione;
- d) portata del prelievo, espressa in litri/secondo, salto e potenza nominale media;
- e) periodo di prelievo.

II Alla domanda è allegato un progetto delle opere di captazione principali e accessorie, composto da:

- a) relazione tecnica, contenente altresì la dichiarazione sostitutiva attestante la conformità dei materiali utilizzati alle norme tecniche stabilite dal decreto ministeriale 12 giugno 2006, n. 185 del Ministero della salute;
- b) corografia preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo o il corso d'acqua da cui si intende derivare, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle stesse;
- c) estratto mappa catastale;
- d) planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata;
- e) piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
- f) nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.

**ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA IN IMPIANTI POSTI IN SERIE
CON IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE**

- I La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) individuazione dell'impianto di recupero interessato;
 - c) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo e della restituzione;
 - d) portata del prelievo, espressa in litri/secondo, salto e potenza nominale media;
 - e) periodo di prelievo.
- II Alla domanda è allegato un progetto delle opere di captazione principali e accessorie, composto da:
 - a) relazione tecnica;
 - b) corografia preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle stesse;
 - c) estratto mappa catastale;
 - d) planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata;
 - e) piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
 - f) nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.

**ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'USO DIVERSO DI ACQUE IRRIGUE E DI BONIFICA**

I La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi e costitutivi del Consorzio ed eventualmente del soggetto terzo interessato;
- b) i dati relativi al titolo che legittima il Consorzio all'uso dell'acqua a scopo irriguo;
- c) la descrizione dell'uso della risorsa per il quale si chiede l'autorizzazione;
- d) l'individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa utilizzazione e indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo e di restituzione;
- e) nei casi in cui trova applicazione la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, l'indicazione degli estremi della deliberazione della Giunta provinciale che pronuncia in senso favorevole in merito alla valutazione di impatto ambientale del progetto, o della determinazione che esclude la necessità di sottoporre il progetto stesso alla predetta valutazione.

II La domanda deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- a) il progetto delle opere da realizzare e relativa documentazione tecnica, da cui si evinca il rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 40, comma 1, lettera c);
- b) il progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti;
- c) nel caso la domanda sia presentata da un soggetto terzo ai fini dell'approvvigionamento di imprese produttive, la documentazione riguardante gli accordi stipulati con il Consorzio per disciplinare la realizzazione e la gestione delle opere di presa;
- d) nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE

I La domanda di autorizzazione contiene i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) i dati identificativi dell'impianto di depurazione e di recupero interessati;
- c) l'indicazione dell'uso al quale si intende destinare l'acqua reflua recuperata, con indicazione dell'eventuale restituzione;
- d) l'indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
- e) la portata del prelievo, espressa in litri/secondo;
- f) il volume d'acqua da utilizzare, espresso in metri cubi/anno;
- g) il periodo di prelievo;
- h) la dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, prevista dal comma 5 dell'articolo 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- i) nei casi in cui trova applicazione la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, l'indicazione degli estremi della deliberazione della Giunta provinciale che pronuncia in senso favorevole in merito alla valutazione di impatto ambientale del progetto, o della determinazione che esclude la necessità di sottoporre il progetto stesso alla predetta valutazione.

II Alla domanda deve essere allegato un progetto, il quale deve contenere i seguenti documenti:

- a) una relazione tecnica contenente la descrizione delle modalità di riutilizzo dell'acqua reflua recuperata;
- b) una corografia preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo o il corso d'acqua da cui si intende derivare, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle stesse;
- c) l'estratto mappa catastale;
- d) la planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata;
- e) piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione, con indicazione del punto di eventuale posizionamento dei dispositivi di misura dei volumi derivati;
- f) nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.

**ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER
DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE E DA SORGENTE PER PORTATE NON SUPERIORI A 0,5 1/S**

I La comunicazione costituente dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi dell'interessato;
- b) generalità del proprietario dei terreni interessati dalle opere di presa o captazione e/o restituzione, qualora diversi dal richiedente;
- c) individuazione del corpo idrico sotterraneo, oppure indicazione del codice della sorgente, da cui si intende effettuare il prelievo;
- d) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
- e) uso della risorsa con indicazione dell'eventuale restituzione;
- f) portata del prelievo, espressa in litri/secondo;
- g) volume d'acqua da utilizzare, espresso in metri cubi/anno;
- h) periodo di prelievo;
- i) indicazione ed estensione della superficie interessata, quando coerente con l'uso interessato.

II Salvo il caso in cui le nuove derivazioni sono esercitate mediante opere già esistenti, la comunicazione è corredata dai seguenti allegati:

- a) progetto delle opere da realizzare;
- b) progetto dei dispositivi di limitazione delle portate derivate;
- c) estratto mappa catastale;
- d) planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata.

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE PER PRELIEVI EFFETTUATI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

I La comunicazione costituente dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi dell'interessato (dirigente della struttura provinciale che esegue o dispone l'attività per la quale necessita il prelievo);
- b) dati identificativi della ditta affidataria dell'esecuzione dei lavori e che quindi materialmente esegue il prelievo d'acqua;
- c) individuazione del corpo idrico da cui si intende effettuare il prelievo;
- d) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
- e) uso della risorsa (descrizione delle opere o delle attività da realizzare) con indicazione dell'eventuale restituzione;
- f) portata del prelievo massimo istantaneo e medio, espressa in litri/secondo;
- g) volume d'acqua da utilizzare, espresso in metri cubi/anno;
- h) periodo di prelievo;
- i) indicazione ed estensione della superficie interessata, quando coerente con l'uso interessato.

II La comunicazione è corredata dai seguenti allegati:

- a) corografia ed estratto mappa catastale con indicazione dei luoghi interessati dal prelievo, in scala adeguata;
- b) indicazione dei dispositivi di limitazione delle portate derivate;
- c) calcolo e dichiarazione di rilascio del deflusso minimo vitale ovvero elaborato grafico raffigurante le opere provvisorie atte al rilascio dello stesso.

TABELLA A)
(articolo 22)

**CASI ED IMPORTI DEI DEPOSITI CAUZIONALI
RELATIVI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTILIZZAZIONE DI ACQUA PUBBLICA**

Tipo di provvedimento	tipologia di corpo idrico interessato	importo e specifiche
Concessione	Corso d'acqua superficiale non demaniale o sorgente scaturente su terreno privato	nessuna cauzione
Concessione	Corso d'acqua superficiale demaniale o sorgente scaturente su terreno demaniale	Minimo 300 euro o importo superiore definito nel provvedimento di concessione, sulla base della spesa stimata per il ripristino dei luoghi.
Concessione	Falda sotterranea con pozzi su terreni privati appartenenti al richiedente o da questi occupati con il consenso del proprietario	nessuna cauzione
Concessione	Falda sotterranea con pozzi su terreno demaniale	Minimo 300 euro o importo superiore definito nel provvedimento di concessione, sulla base della spesa stimata per il ripristino dei luoghi.

TABELLA B)
(articolo 51)

	Violazione		Sanzione
1	Esercizio della derivazione in mancanza di concessione, nei casi disciplinati dal capo II, per portate massime fino a 20 l/s.	/	da 300 euro a 1.500 euro (sanzione accessoria pari al doppio dei canoni non corrisposti)
2	Violazione di cui al punto 1, in caso di derivazioni per portate massime superiori a 20 l/s.	/	da 1.500 euro a 12.000 euro (sanzione accessoria pari al doppio dei canoni non corrisposti)
3	Esercizio della derivazione in mancanza di concessione, nei casi disciplinati dal capo III o in mancanza di autorizzazioni nei casi disciplinati dal capo V.	/ T	da 500 euro a 3.000 euro (sanzione accessoria pari al doppio dei canoni non corrisposti)
4	Esercizio delle derivazioni disciplinate dal capo II in violazione degli obblighi e dei vincoli stabiliti dalla legislazione, dall'atto di concessione o dal disciplinare, ove esistente		da 150 euro a 1.000 euro
5	Esercizio delle derivazioni disciplinate dal capo III o dal capo V in violazione degli obblighi e dei vincoli stabiliti dalla legislazione, dall'atto di concessione o dal disciplinare, ove esistente	T	da 50 euro a 500 euro
6	Attivazione del prelievo prima dell'invio della relazione di fine lavori disciplinata dall'articolo 20		da 150 euro a 1.000 euro
7	Inottemperanza dei provvedimenti di sospensione o di limitazione della concessione nei casi previsti dagli articoli 31 e 34	T	da 150 euro a 1.000 euro
8	Mancata comunicazione o dichiarazione nei casi previsti dal capo VI		da 100 euro a 1.500 euro
9	Mancata comunicazione del cambio di titolarità dell'utenza		da 50 euro a 90 euro
10	Mancata comunicazione nei casi diversi da quelli previsti nei punti 6 e 8 e 9		da 50 euro a 90 euro
11	Mancata installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 13 del PGUAP	/	da 1.000 euro a 6.000 euro
12	Mancata trasmissione dei dati di portata o trasmissione dei dati stessi in maniera difforme rispetto ai termini ed alle modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 13 del PGUAP	/	da 250 euro a 1.500 euro
13	Mancato rispetto delle previsioni del PGUAP, o dei provvedimenti amministrativi da esso previsti, nei casi diversi da quelli previsti nei punti 11 e 12		da 500 euro a 3.000 euro
14	Mancata installazione delle targhe o segni identificativi di cui all'art. 54	/	da 150 euro a 1.500 euro

/= no pagamento in misura ridotta

T= temperamento sanzionatorio

NOTE

Avvertenza

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'articolo 1

- L'articolo 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, dispone:

Art. 17

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, e in quanto con essa compatibili, continuano ad applicarsi le norme in vigore.

Con apposito regolamento saranno disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione del demanio idrico provinciale. Nel rispetto delle norme d'attuazione dello Statuto speciale e dei principi stabiliti dalla vigente legislazione statale e provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione, la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque superficiali e sotterranee disciplinati dal regio decreto n. 1775 del 1933, dalla presente legge, dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nonché di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali. I regolamenti si conformano ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonché a quelli che seguono:

- a) differenziazione dei procedimenti in ragione della quantità di risorsa idrica interessata dalla derivazione e del periodo di utilizzo, nell'obiettivo di snellire i procedimenti che riguardano una quantità minima di acqua o derivazioni per periodi limitati;
- b) semplificazione dei procedimenti di rinnovo dei titoli a derivare, qualora non vi siano rilevanti variazioni nell'utilizzo della risorsa idrica;
- c) riduzione delle fasi anche attraverso apposite conferenze di servizi per definire contestualmente procedimenti, anche di competenza di amministrazioni diverse.

I regolamenti previsti dal terzo comma individuano le disposizioni provinciali che risultano abrogate a decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti medesimi nonché le disposizioni statali che cessano di applicarsi alla medesima data.

Nel caso di esercizio di derivazioni o di utilizzazioni di acque pubbliche in mancanza di titolo autorizzativo o concessorio oppure in violazione di esso o degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al terzo comma, questi ultimi regolamenti stabiliscono apposite sanzioni amministrative pecuniarie da un importo minimo di 50 euro a un importo massimo di 12.000 euro, anche in relazione alla quantità di risorsa idrica e alle diverse tipologie di utilizzazione; nel caso di esercizio di derivazioni in mancanza di titolo è prevista, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione accessoria pari al doppio dei canoni non corrisposti. I regolamenti, inoltre, individuano le

fattispecie di violazioni amministrative alle quali si applica l'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), e individuano, ai sensi del quarto comma, le disposizioni legislative abrogate in materia di sanzioni amministrative, compreso il comma 5 bis dell'articolo 54 della legge provinciale n. 10 del 1998 (29).

Nota all'articolo 7

- L'articolo 39 della legge provinciale n. 11 del 2007, dispone:

Art. 39 Valutazione d'incidenza

1. La valutazione d'incidenza dei piani, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE, è effettuata dall'autorità competente in via principale per l'approvazione del piano, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione d'incidenza dei piani è compresa nella valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

2. La valutazione d'incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE:

- a) è compresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura;
- b) è effettuata dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali o del Parco nazionale dello Stelvio, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, nei confronti dei progetti, diversi da quelli indicati dalla lettera a), che interessano in tutto o in parte siti o zone e che ricadono anche solo in parte nei parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio;
- c) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura nei confronti dei progetti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), che interessano in tutto o in parte siti o zone non comprese all'interno di aree a parco;
- d) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, sentito l'ente di gestione del parco eventualmente interessato, per i progetti, diversi da quelli indicati dalla lettera a), riguardanti l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 85 e realizzati dalle strutture previste dall'articolo 84.

3. Se la valutazione d'incidenza dà luogo a conclusioni negative, il suo superamento può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE, sono tenuti direttamente dal Presidente della Provincia, che provvede a informare anche il ministero competente in materia di ambiente.

4. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questo articolo e in particolare sono stabiliti:

- a) le procedure e le modalità secondo le quali è resa la valutazione d'incidenza prevista dai commi 1 e 2, assicurando idonee forme di partecipazione e informazione; il regolamento assicura anche idonee forme di coordinamento affinché i pareri di competenza degli enti gestori dei parchi sui piani forestali previsti dall'articolo 57, sulla loro congruenza con il piano del parco, siano espresi contestualmente al parere richiesto nell'ambito della procedura della valutazione d'incidenza;
- b) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da questo articolo;
- c) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito d'incidenza significativa;
- d) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione d'incidenza;
- e) lo schema della relazione per la valutazione d'incidenza di piani e progetti;
- f) la disciplina relativa all'istituzione, presso la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione sull'attuazione di questo articolo; gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.

Nota all'articolo 44

- L'articolo 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dispone:

Art. 60 Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche

1. L'uso delle acque è informato al principio dello sviluppo sostenibile; in particolare è indirizzato al risparmio, al riutilizzo e al rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquee, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. I singoli usi devono garantire una fornitura globalmente sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorità per il consumo umano.

2. Chiunque gestisce e utilizza la risorsa idrica è tenuto ad adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo ai soggetti pubblici o privati interessati di:

- a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le perdite;
- b) realizzare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, nei casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, reti duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili con la loro qualità;
- c) promuovere l'informazione, la diffusione e l'applicazione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori produttivo, terziario e agricolo;
- d) installare, nei casi indicati con deliberazione della Giunta provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti, contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e terziarie;
- e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.

4. L'efficacia delle concessioni, autorizzazioni o denunce d'inizio attività legate a trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio, di cui al capo III, titolo VII, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, è subordinata all'installazione dei contatori di cui al comma 3, lettera d), nonché al collegamento a reti duali, ove disponibili.

5. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le direttive per il riutilizzo delle acque reflue, tenuto conto di eventuali norme tecniche statali, e sono indicate le migliori tecnologie disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle relative infrastrutture.

6. Il riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali è soggetto ad autorizzazione preventiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui al comma 5. L'agenzia, inoltre, può autorizzare, anche in assenza della deliberazione di cui al comma 5, iniziative sperimentali di riutilizzo delle acque reflue.

6 bis. Sono a carico del titolare della rete di distribuzione o di adduzione delle acque reflue destinate a riutilizzo gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti dal gestore dell'impianto di depurazione per conseguire i valori limite più restrittivi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 5 o dall'agenzia ai sensi del comma 6, secondo periodo (60).

7. Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o sono finalizzati alla modificazione, alla limitazione o all'interdizione delle utilizzazioni, nonché la valutazione dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e i provvedimenti di incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono adottati nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti da quest'articolo.

Nota all'articolo 47

- Il comma 4 dell'articolo 16 quinque della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, dispone:

Art. 16 quinque

4. Il Dirigente del Servizio competente può autorizzare l'esecuzione di rilievi, assaggi, sondaggi ed ogni altro lavoro preliminare alla ricerca d'acqua sotterranea per usi potabili; detta autorizzazione, rilasciata per la durata massima di due anni, può essere rinnovata di anno in anno. Il provvedimento di autorizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

Note all'articolo 52

- L'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone:

Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

- L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone:

Art. 16

Pagamento in misura ridotta

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi; l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

- L' articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., dispone:

Art. 97 bis

Temperamento del regime sanzionatorio

1. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, o dalle leggi da essa richiamate, che non danno luogo a danni irreversibili per l'ambiente o per la salute pubblica, per le quali sarà previsto che l'addetto al controllo dovrà indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate. Il verbale di accertamento viene comunicato in copia all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e, per conoscenza, a quella competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.

1 bis. Il regolamento previsto dal comma 1 detta anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di quest'articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento nel regime sanzionatorio.

2. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, qualora l'addetto al controllo non determini nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, a tali adempimenti provvede l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, che ne informa quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; è comunque obbligatoria l'adozione delle prescrizioni previste dai commi 1 e 2.

4. Decorsi i termini prescritti per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Ove venga accertata l'inosservanza - anche parziale - delle prescrizioni, si dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle norme violate.

5. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, qualora l'addetto al controllo accerti una violazione consistente nell'adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, non si attiva il procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa, ove l'adempimento sia stato eseguito spontaneamente prima dell'accertamento.

6. Il regolamento di cui al comma 1 detta inoltre le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

7. Le sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi di comunicazione alla Provincia e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, prescritti dalle norme relative allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotifenili, si applicano esclusivamente dal 1° gennaio 2004, con riferimento alle violazioni commesse ed accertate a decorrere dalla medesima data. Con decorrenza dalla stessa data le predette sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo delle rispettive misure edittali.

- Gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2003, n. 1-122/Leg., dispongono:

(Disposizioni regolamentari concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti)

Art. 2

Procedure per l'esecuzione degli accertamenti e per la determinazione delle prescrizioni

1. In relazione alle fattispecie di violazioni amministrative elencate nell'allegato A, l'addetto al controllo accerta la sussistenza delle fattispecie ivi previste, redigendo apposito verbale recante le seguenti indicazioni:

- a) generalità dell'addetto al controllo e relativo ente di appartenenza;
- b) data e luogo dell'accertamento, con indicazione delle informazioni necessarie per una compiuta individuazione dei luoghi;
- c) generalità e residenza/domicilio dell'autore o degli autori della violazione e degli altri eventuali soggetti responsabili in via solidale;
- d) descrizione dello stato dei luoghi al momento del sopralluogo;
- e) estremi della normativa ambientale violata, con indicazione del singolo o dei singoli disposti normativi violati e degli importi edittali delle sanzioni normativamente previste;
- f) descrizione delle carenze riscontrate e fissazione delle prescrizioni e dei tempi di adeguamento necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate;
- g) avvertenza in ordine all'attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ove non sia data osservanza alle prescrizioni impartite nel verbale di accertamento, entro i termini da esso stabiliti;
- h) indicazione dell'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e di quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa.

2. I termini di adeguamento previsti dal comma 1, lettera f), sono espressi nell'unità di tempo rappresentata dal numero di giorni considerato tecnicamente congruo per l'adeguamento in ragione della fattispecie di violazione amministrativa riscontrata. Non sono ammesse proroghe ai termini di adeguamento prescritti. Tuttavia, su richiesta scritta dell'interessato formulata prima della scadenza, l'addetto al controllo può eccezionalmente prorogare il termine di adeguamento, in considerazione della particolare complessità o dell'oggettiva difficoltà dell'adempimento o quando specifiche circostanze non imputabili al trasgressore determinano un ritardo nell'esecuzione degli adempimenti necessari alla conformazione alle norme violate.

3. Il verbale di accertamento è compilato e sottoscritto dall'addetto al controllo. Copia del verbale è consegnata contestualmente al trasgressore o, cumulativamente, ai trasgressori ovvero all'incaricato o all'addetto dell'ente o dell'impresa presenti.

4. Qualora il trasgressore o i trasgressori ovvero l'incaricato o l'addetto dell'ente o dell'impresa non siano presenti all'atto del sopralluogo, nonché nel caso di accertamenti complessi che richiedano verifiche successive da svolgersi al di fuori del luogo in cui è stata commessa la violazione, copia del verbale di accertamento è notificata tempestivamente al trasgressore a cura dell'addetto al controllo, secondo le modalità previste dall'articolo 14, commi quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tale eventualità il termine prescritto per l'adeguamento decorre dalla data di notificazione del verbale agli interessati.

5. Una copia del verbale di accertamento è conservata dall'addetto al controllo, il quale provvede altresì a comunicarne copia all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo e, per conoscenza, a quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa. Nel caso di notificazione del verbale di accertamento agli interessati non presenti all'atto del sopralluogo, l'addetto al controllo comunica alle predette autorità la data dell'avvenuta notificazione del verbale di accertamento.

6. Qualora, nelle fattispecie di violazioni amministrative elencate nell'allegato A, l'addetto al controllo non determini nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, l'autorità preposta all'ir-

rogazione della sanzione amministrativa richiede all'addetto al controllo di provvedere, mediante notificazione, ai predetti adempimenti, informando contestualmente, ove non coincidente, l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo. Qualora l'addetto al controllo ometta nuovamente l'adempimento, ad esso provvede l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo, fatte salve le responsabilità a carico dell'addetto al controllo previste dalle leggi vigenti.

7. Ai sensi dell'articolo 97 bis, comma 3, del testo unico, nelle ipotesi regolate dal presente articolo il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; è comunque obbligatoria l'adozione delle prescrizioni previste dai commi 1, lettera f), e 6.

8. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predisponde un modello di verbale di accertamento conforme ai contenuti stabiliti dal comma 1, curandone la diffusione e la distribuzione agli enti e alle strutture competenti all'esercizio delle attività di vigilanza e controllo ai sensi del presente regolamento.

9. Per autorità competenti all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, ai sensi dell'articolo 97 bis del testo unico e del presente articolo, si intendono le autorità competenti - in base alla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti o alle altre norme da essa richiamate - all'emanazione delle diffide e dei provvedimenti ripristinatori. Qualora le predette normative non contemplino, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, espressi provvedimenti ripristinatori per la conformazione alle norme violate, per autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, ai sensi dell'articolo 97 bis testo unico e del presente articolo, si intende quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa, che provvede, ove occorra, ad emanare le prescrizioni ai sensi del citato articolo 97 bis, comma 2.

Art. 3 Verifica e irrogazione della sanzione amministrativa

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'agente accertatore che ha effettuato l'originario controllo esegue la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 6, secondo periodo, l'autorità competente all'emanazione del provvedimento conseguente a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni, avvalendosi preferibilmente dell'agente accertatore che ha effettuato l'originario controllo.

2. In esito alle verifiche previste dal comma 1, l'addetto al controllo trasmette copia del relativo verbale di accertamento all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo, nonché a quella competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.

3. Ove, a seguito della verifica, venga accertata l'inoservanza - anche parziale - delle prescrizioni entro i termini prefissati, si dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e delle altre disposizioni da essa eventualmente richiamate. In tal caso il termine iniziale del procedimento relativo all'irrogazione della sanzione amministrativa decorre dalla data in cui è stato completato il controllo di verifica.

4. Nelle fattispecie di cui all'articolo 97 bis, comma 5, del testo unico, l'addetto al controllo comunica - a fini conoscitivi - copia del relativo verbale di accertamento all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, nonché a quella preposta all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 4 Recidiva

1. Il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 97 bis del testo unico non si applica nei confronti del medesimo trasgressore che commette ulteriori violazioni della medesima fattispecie elencata nell'allegato A, nell'arco dei cinque anni successivi all'accertamento della prima violazione.

Nota all'articolo 53

- Il comma 4 bis dell'articolo 16 quinque della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, dispone:

Art. 16 quinque

4 bis. Il proprietario del fondo o il suo aente causa, previa comunicazione al servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, può usare le acque sotterranee e da piccole sorgenti per usi potabili-domestici, ivi compresi gli usi non aventi prevalente finalità economica, a condizione che il prelievo o la derivazione di acqua abbia una portata complessiva non superiore a 0,5 litri al secondo, calcolata sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. I predetti utilizzi possono essere inibiti o limitati, anche temporaneamente, in relazione ad esigenze di tutela dell'interesse pubblico.

Nota all'articolo 55

- L'articolo 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, dispone:

Art. 20

Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario.

Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio.

- Gli articoli 49 e 217 del regio decreto 11 dicembre 193, dispongono:

Art. 49

Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.

Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.

Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorre nella sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.

Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

- a. la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
- b. le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
- c. gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;
- d. la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;
- e. le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;
- f. la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;
- g. le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
- h. le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.